



REGOLAMENTO PICCOLA INDUSTRIA

Approvato dal Consiglio Centrale Piccola Industria il 31 gennaio 2023

Approvato dal Consiglio Generale di Confindustria il 23 febbraio 2023

INDICE

PREMESSA	5
----------	---

TITOLO PRIMO - Scopi, attività, assetto territoriale di Piccola Industria

Art.1 - Scopi	5
Art.2 - Attività	5
Art.3 - Assetto territoriale Piccola Industria	6
Art.4 - Comitati Piccola Industria di Territorio	6
Art.5 - Comitati Regionali Piccola Industria	8

TITOLO SECONDO - Consiglio Centrale

Art.6 - Composizione	9
Art.7 - Funzioni del Consiglio Centrale	9
Art.8 - Durata del Consiglio Centrale	10
Art.9 - Convocazione e funzionamento	10

TITOLO TERZO - Presidente, Consiglio di Presidenza, Comitato Scientifico Consultivo e Segreteria Piccola Industria

Art.10 - Presidente	11
Art.11 - Consiglio di Presidenza Piccola Industria	12
Art.12 - Comitato Scientifico Consultivo	13
Art.13 - La Segreteria Piccola Industria	13

TITOLO QUARTO - Rappresentanza Piccola Industria nel Consiglio Generale di Confindustria

Art.14 - Rappresentanza Piccola Industria nel Consiglio Generale di Confindustria	14
--------------------------------------------------------------------------------------	----

TITOLO QUINTO - Disposizioni sulle cariche

Art.15 - Requisiti	14
Art.16 - Procedure di elezione	15
Art.17 - Rotazione delle cariche	15
Art.18 - Decadenza e sostituzione	16
NORMA TRANSITORIA	17

PREMESSA

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento le declinazioni al maschile equivalgono al femminile.

TITOLO PRIMO

Scopi, attività, assetto territoriale di Piccola Industria

Art.1 - Scopi

Nell'ambito delle norme dello Statuto confederale, e in particolare dell'Art.17, Piccola Industria è la Componente del Sistema Confindustria che ha lo scopo di tutelare e contribuire al progresso e alla crescita delle piccole industrie quale espressione particolare dei valori del mercato e della concorrenza e di promuoverne la crescita per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Piccola Industria contribuisce, nel suo ruolo di proposta, alla realizzazione della *vision* e della *mission* di Confindustria, di cui all'Art.1 dello Statuto confederale, per l'affermazione di imprese sempre più innovative, internazionalizzate, sostenibili e competitive e di un contesto favorevole al raggiungimento di tali scopi.

Art.2 - Attività

Gli organi di Piccola Industria, in attuazione degli scopi di cui al precedente articolo, svolgono le seguenti attività in linea con gli indirizzi generali di Confindustria:

- a) partecipano con le proprie rappresentanze alla formazione e alla gestione della politica generale di Confindustria in ogni momento e a tutti i livelli;
- b) esaminano in particolare i bisogni delle piccole industrie, avvalendosi anche di gruppi di lavoro appositamente costituiti;
- c) elaborano idonee soluzioni finalizzate alla crescita e allo sviluppo delle piccole industrie promuovendone la pratica realizzazione;
- d) programmano e attuano iniziative dirette a un costante collegamento con l'opinione pubblica e i pubblici poteri sui problemi, gli obiettivi e il ruolo delle piccole industrie;
- e) intervengono con propri rappresentanti, in Italia e all'estero, alle manifestazioni e alle iniziative che rivestono interesse per le piccole industrie.

Art.3 - Assetto territoriale Piccola Industria

La rappresentanza a livello territoriale si articola in:

- a) Comitati Piccola Industria di Territorio, istituiti nelle Associazioni di territorio e guidati da un proprio Presidente eletto con mandato quadriennale in seno al Comitato dalle aziende associate che rientrano nel parametro dimensionale definito dall'Associazione territoriale; sono escluse dal perimetro dei Comitati Piccola Industria di territorio le imprese con più di 249 dipendenti comprese le unità locali di imprese multi-localizzate o Gruppi che superino complessivamente la soglia dei 249 dipendenti e le imprese controllate, così come definito dall'Art. 2359 del Codice civile, da grandi imprese che superino la soglia dei 249 dipendenti con l'eccezione delle partecipazioni meramente finanziarie.
- b) Comitati Regionali Piccola Industria, costituiti in attuazione e nel rispetto dello Statuto e del Regolamento delle Rappresentanze regionali di Confindustria, in coerenza con il presente Regolamento, identificate all'Art.5 lettera a) dello Statuto confederale e che comprenda i rappresentanti di tutti i Comitati Piccola Industria di territorio. I Comitati Regionali sono guidati da un proprio Presidente eletto in seno al Comitato Regionale con mandato quadriennale.

Per l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente dei Comitati Piccola Industria di Territorio e Regionali è previsto il doppio inquadramento dell'impresa rappresentata, fermo restando quanto previsto dall'Art.15 penultimo comma per l'accesso alla carica di componente del Consiglio Centrale Piccola Industria.

Art.4 - Comitati Piccola Industria di Territorio

I Comitati Piccola Industria di Territorio, istituiti presso le Associazioni di territorio di Confindustria, sono costituiti secondo le norme definite dai Regolamenti e Statuti delle singole Associazioni, determinando, altresì, la loro durata che non potrà eccedere i quattro anni, che non possono contrastare in nessun modo con lo Statuto di Confindustria, con il Regolamento unico per il Sistema e con il presente Regolamento.

È facoltà di ciascuna Associazione definire al proprio interno la soglia dimensionale degli associati appartenenti a Piccola Industria tenendo conto della specificità della propria base associativa.

La soglia dimensionale intesa come numero massimo di dipendenti non potrà essere inferiore a 49 o superiore a 249.

Eccezionalmente - e previa valutazione degli Uffici del Sistema associativo e della Segreteria Organi - la soglia numerica di 49 dipendenti può essere fissata ad un valore inferiore laddove si venga a determinare il rischio di una sostanziale sovrapposizione tra il perimetro della Piccola Industria e la totalità della base associativa.

Per la ripartizione dei membri aggiuntivi all'interno del Consiglio Centrale saranno considerati come parametro di calcolo i dipendenti in forza alle aziende secondo la soglia definita in ciascuna Associazione di territorio.

Secondo quanto previsto dal Regolamento unico per il Sistema ciascun Comitato di Territorio ha un proprio Presidente di Piccola Industria con mandato quadriennale, eletto dal Comitato stesso o attraverso l'Assemblea delle aziende associate che rientrano nel parametro dimensionale definito dall'Associazione, di diritto è componente del Consiglio di Presidenza dell'Associazione territoriale e potrà essere rieletto trascorsi almeno due mandati consecutivi di pari durata.

I Comitati di Territorio hanno i seguenti compiti:

- a) integrare la rappresentanza e analizzare l'evoluzione degli interessi delle imprese associate che rientrano nella soglia dimensionale identificata dall'Associazione;
- b) definire programmi di sviluppo associativo;
- c) monitorare e analizzare i bisogni di rappresentanza delle piccole industrie nelle specifiche realtà locali;
- d) trasferire, a livello locale, i risultati dell'attività regionale e viceversa;
- e) esercitare eventuali deleghe ad essi affidate;
- f) sottoporre al Consiglio Centrale temi e problemi specifici;
- g) promuovere i principi dell'inclusività e varietà di genere.

Spetta ad ogni Comitato Piccola Industria di Territorio dotarsi di un proprio Regolamento, conforme al Regolamento regionale.

Non possono accedere a cariche di livello confederale i componenti di Comitato Piccola Industria di Territorio il cui Regolamento non abbia ricevuto parere ufficiale di conformità da Confindustria nazionale.

Art.5 - Comitati Regionali Piccola Industria

I Comitati Regionali sono costituiti secondo le norme definite dai Regolamenti e dagli Statuti delle rispettive Rappresentanze regionali di Confindustria, che non possono contrastare in nessun modo con lo Statuto di Confindustria, con il Regolamento unico per il Sistema e con il presente Regolamento.

Assumono la funzione di Comitati Regionali anche i Comitati Piccola Industria istituiti presso le Associazioni di territorio a perimetro regionale.

Il Presidente regionale di Piccola Industria, secondo quanto previsto all'Art.5 dello Statuto confederale e dal Regolamento unico per il Sistema, deve sempre essere eletto con mandato quadriennale e potrà essere rieletto per una sola volta trascorsi almeno due mandati consecutivi di pari durata e diviene componente di diritto del Consiglio di Presidenza della rispettiva Rappresentanza regionale di Confindustria.

I Comitati Regionali hanno i seguenti compiti:

- a) collaborare nella promozione dello sviluppo associativo e organizzativo;
- b) eleggere, revocare e/o sostituire i propri rappresentanti al Consiglio Centrale Piccola Industria, secondo le norme previste dal presente Regolamento;
- c) promuovere attività e servizi su temi di specifico interesse per le imprese che rientrano nel limite dimensionale previsto;
- d) supportare il monitoraggio delle politiche regionali ed europee di interesse della specifica regione di appartenenza;
- e) svolgere un ruolo proattivo e di proposta nella politica economica regionale per promuovere la competitività e la crescita delle imprese;
- f) svolgere tutte le attività utili a tutelare in ambito regionale gli interessi delle piccole industrie;
- g) favorire un proficuo flusso di informazioni fra l'attività del Consiglio Centrale e quella territoriale;
- h) promuovere i principi dell'inclusività e varietà di genere.

Spetta ad ogni Comitato Regionale dotarsi di un proprio Regolamento, conforme al Regolamento nazionale di Piccola Industria, che determini, in piena autonomia, i criteri di attribuzione dei seggi nel Comitato Regionale, tenendo conto della differente consistenza dimensionale definita in ciascun ambito territoriale garantendo un'adeguata rappresentanza di tutti i territori.

Non possono accedere a cariche di livello confederale i componenti di Comitati Regionali il cui Regolamento non abbia ricevuto parere ufficiale di conformità da Confindustria nazionale.

TITOLO SECONDO

Consiglio Centrale

Art.6 - Composizione

Il Consiglio Centrale è l'Organo decisionale di Piccola Industria ed è costituito da:

- a) il Presidente;
- b) l'ultimo Past President;
- c) i Presidenti dei Comitati Regionali Piccola Industria e, per il Trentino-Alto Adige, dai Presidenti dei Comitati istituiti presso le Associazioni delle Province autonome di Trento e Bolzano, quali componenti di diritto;
- d) 19 componenti aggiuntivi, eletti dai Comitati Regionali aventi diritto, ripartiti in proporzione al numero di dipendenti delle piccole industrie associate in ciascuna regione sulla base della soglia individuata dai Comitati Territoriali, dato risultante dall'ultima certifica utile del Registro imprese di Confindustria;
- e) fino a 3 componenti nominati dal Presidente Piccola Industria, scelti nell'ambito dei Comitati di Territorio e/o Regionali Piccola Industria tra realtà professionali e aziendali significative con particolare attenzione alla distribuzione territoriale e alla rappresentanza di genere.

Il Presidente Piccola Industria ha facoltà di invitare in modo permanente al Consiglio Centrale, senza diritto di voto, gli imprenditori delegati al coordinamento di Commissioni/Comitati/Gruppi di Lavoro/Gruppi Tecnici, se non già componenti del Consiglio Centrale.

Il Presidente Piccola Industria ha inoltre facoltà di invitare al Consiglio Centrale, senza diritto di voto, un rappresentante dell'imprenditoria immigrata e uno del settore delle *start up*, che rappresentino eccellenze nei territori di riferimento, scelti dal Consiglio di Presidenza Piccola Industria sulla base delle segnalazioni dei Presidenti regionali PI.

Il Presidente Piccola Industria ha altresì la facoltà, di volta in volta, di invitare al Consiglio Centrale, in ragione del contributo che possono assicurare rispetto ai temi all'ordine del giorno, senza diritto di voto, anche soggetti esterni all'organizzazione confederale, di particolare rilevanza ed esperienza per il ruolo ricoperto nel sistema economico, produttivo e scientifico del Paese.

Art.7 - Funzioni del Consiglio Centrale

Il Consiglio Centrale, secondo quanto disposto dall'Art.17 dello Statuto confederale:

- a) elegge il Presidente;
- b) nomina fra i propri membri, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti;

- c) esamina i bisogni interessanti le piccole industrie;
- d) delinea posizioni sulle questioni generali dell'industria;
- e) delibera sulle proposte da sottoporre agli organi direttivi confederali;
- f) provvede, secondo le modalità previste dal Regolamento e dallo Statuto confederale, alle designazioni nell'ambito confederale;
- g) delibera il Regolamento della Piccola Industria.

Art.8 - Durata del Consiglio Centrale

Il Consiglio Centrale viene rinnovato ogni quattro anni, entro il mese di marzo dell'anno di scadenza.

Art.9 - Convocazione e funzionamento

Il Consiglio Centrale è convocato dal Presidente ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno 1/4, arrotondato per difetto, dei suoi componenti con la specificazione dei temi che si desidera vengano inseriti nell'ordine del giorno.

Il Consiglio Centrale viene convocato dal Presidente con lettera, trasmessa per posta elettronica almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione del luogo, della modalità, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche con preavviso di soli tre giorni.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Centrale non è delegabile.

Il Consiglio Centrale si considera regolarmente costituito quando sia presente la metà più uno, arrotondata per eccesso, dei componenti; delibera e nomina a maggioranza semplice dei votanti - salvo quanto previsto all'art. 10 del presente Regolamento - senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle. Così come definito dal Regolamento unico per il Sistema.

È facoltà del Presidente Piccola Industria convocare, quando lo ritenga opportuno, la riunione del Consiglio Centrale allargata a tutti i Presidenti Piccola Industria di territorio.

Il Consiglio Centrale potrà tenersi anche in videoconferenza o in forma ibrida purché specificato nella lettera di convocazione garantendo, eventualmente, la possibilità di voto da remoto.

Del Consiglio Centrale verrà redatto Verbale che verrà messo in approvazione nel Consiglio Centrale successivo.

TITOLO TERZO

Presidente, Consiglio di Presidenza, Comitato Scientifico Consultivo e Segreteria Piccola Industria

Art.10 - Presidente

Il Consiglio Centrale elegge il Presidente nel mese di novembre dell'anno di scadenza. La data di elezione verrà comunicata al Consiglio Centrale in almeno 120 giorni prima affinché le attività elettorali possano svolgersi in modo coordinato.

Si possono candidare alla presidenza tutti i componenti del Consiglio Centrale con diritto di voto, inviando la propria candidatura su carta semplice, tramite lettera o e-mail alla Segreteria nazionale di Piccola Industria, non prima di 90 giorni ed entro 60 giorni dalla data di elezione.

Possono essere candidati anche altri imprenditori che facciano parte di un Comitato Regionale e la cui candidatura sia sostenuta da almeno 1/4, arrotondato per eccesso, dei Componenti del Consiglio Centrale con diritto di voto e comunicata con le medesime modalità del comma precedente.

Al momento della candidatura dovrà essere allegato un documento contenente le linee programmatiche del candidato.

La Segreteria Piccola Industria invierà via una e-mail ai candidati a conferma della ricezione ed eventuale accettazione o rifiuto della candidatura.

Il Presidente Piccola Industria convocherà un Consiglio Centrale allargato ai Comitati Regionali per la presentazione di tutti i candidati e dei loro programmi almeno 45 giorni prima della data dell'elezione. Successivamente, i Comitati Regionali o Territoriali, dandone comunicazione preventiva alla Segreteria nazionale di Piccola Industria, potranno invitare i candidati ad esporre i propri programmi. Resta inteso che dovranno essere invitati a partecipare tutti i candidati e dovranno essere garantite parità di condizioni.

Le candidature e il documento contenente le linee programmatiche non potranno essere formalmente rese pubbliche prima della data di accettazione delle medesime.

In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione le norme previste per il rinnovo del Presidente di Confindustria nazionale, con particolare attenzione all'intervento del Collegio speciale dei Probiviri confederali (Art.16, Statuto Confindustria).

Il Presidente Piccola Industria è eletto con la maggioranza dei 2/3 (maggioranza qualificata), arrotondato per eccesso, degli aventi diritto al voto.

Se nella prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, si procede - a maggioranza degli aventi diritto al voto (maggioranza assoluta) arrotondata per eccesso - ad una successiva votazione, al massimo, fra i quattro candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di mancato raggiungimento del quoziente, si ripete la votazione solo fra i primi due votati, a maggioranza dei votanti (maggioranza semplice), arrotondata per eccesso senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle. Così come definito dal Regolamento unico per il Sistema.

In caso di candidatura unica si procederà a un'unica votazione a maggioranza semplice, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle. Così come definito dal Regolamento unico per il Sistema.

La carica di Presidente non è cumulabile con altre cariche direttive nei Comitati Regionali e/o di Territorio di Piccola Industria e/o del Sistema confederale.

Il Presidente dura in carica quattro anni, non sarà rieleggibile, e diviene di diritto Vice Presidente di Confindustria e nella realizzazione del suo programma è affiancato dai Vice Presidenti e dai Consiglieri delegati.

A tal fine, il Consiglio Centrale elegge al suo interno, su proposta del Presidente, a maggioranza dei votanti (maggioranza semplice) fino a nove Vice Presidenti cui potranno essere affidate deleghe specifiche.

È facoltà del Presidente Piccola Industria affidare deleghe specifiche anche ad altri componenti del Consiglio Centrale in qualità di Consiglieri delegati.

Art.11 - Consiglio di Presidenza Piccola Industria

Il Consiglio di Presidenza è l'organo di indirizzo strategico e di conduzione operativa dell'attività di Piccola Industria.

Sono componenti del Consiglio di Presidenza il Presidente, i Vice Presidenti e i Consiglieri delegati.

Di norma il Consiglio di Presidenza si riunisce una volta al mese secondo calendario prestabilito dal Presidente.

Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio di Presidenza il Direttore della rivista L'Imprenditore e i componenti del Consiglio Centrale con specifiche deleghe in funzione del particolare apporto sulle diverse tematiche all'ordine del giorno.

Al Consiglio di Presidenza spetta la predisposizione, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento, della lista dei candidati a rappresentare Piccola Industria, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Centrale, nel Consiglio Generale di Confindustria.

Su proposta del Presidente, che ne indica la composizione, il Consiglio di Presidenza Piccola Industria nomina:

- a) il Direttore della rivista L'Imprenditore;
- b) i componenti del Comitato di Redazione della rivista L'Imprenditore;
- c) il Delegato e i componenti del *board* del Programma Gestione Emergenze (PGE);
- d) il Coordinatore e i componenti del Gruppo di Lavoro PMI DAY;
- e) ogni eventuale altro comitato di Piccola Industria che di volta in volta venga costituito.

Gli incarichi di cui ai punti precedenti cessano con il mandato del Presidente.

Art.12 - Comitato Scientifico Consultivo

Il Presidente, d'intesa con il Consiglio di Presidenza Piccola Industria, ha facoltà di istituire, per la durata del suo mandato, un Comitato Scientifico Consultivo composto da esperti che, a titolo gratuito, supportino Piccola Industria nella definizione delle proposte e delle iniziative per la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

Art.13 - La Segreteria Piccola Industria

Le attività degli Organi di Piccola Industria sono coordinate da apposita Segreteria della struttura confederale, guidata dal Direttore di Piccola Industria nell'ambito di quanto previsto dall'Art.17 dello Statuto, che tra i suoi compiti ha la diffusione delle informazioni tra l'attività centrale e quella dei Comitati di Territorio e Regionali.

La Segreteria Piccola Industria, con il supporto delle Segreterie Piccola Industria dei Comitati Regionali e di concerto con l'Area Organizzazione di Confindustria, ha il compito di verificare il possesso dei requisiti per l'accesso dei componenti alla carica in Consiglio Centrale.

TITOLO QUARTO

Rappresentanza Piccola Industria nel Consiglio Generale di Confindustria

Art.14 - Rappresentanza di Piccola Industria nel Consiglio Generale di Confindustria

All'interno del Consiglio Generale di Confindustria, lo Statuto riserva a Piccola Industria una rappresentanza di sedici componenti - oltre al Presidente di Piccola Industria che ne è componente di diritto - di cui quindici espressione del Consiglio Centrale Piccola Industria ai quali si aggiunge, di diritto, l'ultimo Past President Piccola Industria.

Il Consiglio di Presidenza, tenendo conto della rappresentanza di ciascuna regione all'interno del Consiglio Centrale, in base a criteri di opportuna distribuzione geografica, predispone la lista dei quindici componenti designati da sottoporre all'approvazione del Consiglio Centrale, con la maggioranza di, almeno, 2/3 dei votanti, arrotondati per eccesso, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle. Così come definito dal Regolamento unico per il Sistema.

Nella ripartizione dei seggi per il Consiglio Generale, il Consiglio di Presidenza Piccola Industria garantisce, nell'arco di massimo due quadrienni, la partecipazione alla designazione del Presidente confederale da parte del Consiglio Generale di tutti i Comitati Regionali, tendendo conto delle assegnazioni precedenti.

TITOLO QUINTO

Disposizioni sulle cariche

Art.15 - Requisiti

Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

I componenti degli Organi di Piccola Industria devono essere rappresentanti di piccole industrie in attività e, più precisamente, titolari, amministratori delegati o legali rappresentanti dell'impresa che abbiano funzioni decisionali nella gestione, secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto confederale.

I Componenti del Consiglio Centrale - con l'eccezione del Presidente Piccola Industria, dell'ultimo Past President e dei tre imprenditori di nomina del Presidente - devono essere espressione di un Comitato Regionale rappresentativo delle imprese che rientrano nella soglia dimensionale definita dai Comitati Territoriali.

Per i Componenti del Consiglio Centrale è inoltre richiesto il completo inquadramento dell'impresa rappresentata, così come definito nel Regolamento unico per il Sistema.

In caso di candidatura a cariche di rappresentanza, il completo inquadramento dovrà essere posseduto al momento della candidatura.

Compete alla Segreteria Piccola Industria, d'intesa con le Segreterie dei Comitati Regionali e dell'Area Organizzazione di Confindustria, verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti di cui al presente articolo.

Art.16 - Procedure di elezione

L'elezione alle cariche direttive - confederali o di Piccola Industria - deve necessariamente avvenire a scrutinio segreto.

Art.17 - Rotazione delle cariche

Il Presidente nazionale non è rieleggibile.

I Presidenti regionali sono rieleggibili, solo per un ulteriore mandato, trascorsi almeno due mandati consecutivi di pari durata.

I Presidenti di Comitati di Territorio sono rieleggibili trascorsi almeno due mandati di pari durata.

I Vice Presidenti non sono rieleggibili quando abbiano ricoperto tale carica per due quadrienni consecutivi.

I componenti aggiuntivi del Consiglio Centrale non sono rieleggibili quando abbiano ricoperto la carica per due quadrienni consecutivi allo stesso titolo. Possono essere rieletti, solo per un ulteriore mandato, dopo un intervallo di almeno un mandato.

Si intende rivestito per un intero mandato un periodo in carica superiore alla metà dello stesso.

I rappresentanti di Piccola Industria nel Consiglio Generale di Confindustria, secondo quanto previsto dall'Art.9 dello Statuto confederale, potranno essere rieletti trascorso un ugual periodo qualora abbiano ricoperto tale carica per un quadriennio.

Art.18 - Decadenza e sostituzione

I componenti aggiuntivi del Consiglio Centrale di Piccola Industria che risultano assenti a più della metà delle riunioni indette in un anno solare, ovvero per cinque volte consecutive, decadono dalla carica con la conseguente decadenza anche dalle cariche di rappresentanza di Piccola Industria.

La Segreteria Piccola Industria provvederà a informare il Comitato Regionale del membro decaduto affinché lo stesso Comitato Regionale provveda alla sua sostituzione.

In caso di decadenza di uno dei tre membri di nomina presidenziale, sarà lo stesso Presidente a provvedere alla sua sostituzione.

La mancata partecipazione dei Presidenti regionali di Piccola Industria a cinque riunioni consecutive oppure a più della metà delle riunioni del Consiglio Centrale indette in un anno solare costituisce motivo di decadenza e sarà segnalata dalla Segreteria nazionale Piccola Industria al Comitato Regionale di riferimento per attivare le eventuali procedure di sostituzione.

Al Comitato Regionale di appartenenza spetta la sostituzione - attraverso comunicazione alla Segreteria Piccola Industria - dei propri rappresentanti in Consiglio Centrale, siano essi Presidenti che terminano il proprio mandato o componenti aggiuntivi che terminano il proprio mandato, decaduti o che rassegnano le dimissioni.

Al Comitato Regionale di provenienza del Presidente Piccola Industria spetta, qualora questo non sia uno dei tre membri di nomina del Presidente uscente, l'indicazione di un componente sostitutivo all'interno del Consiglio Centrale.

I nuovi membri durano in carica fino alla scadenza del mandato cui sono designati.

I componenti che decadono dalle proprie cariche regionali, qualora Vice Presidenti di Piccola Industria, portano a termine il mandato della presidenza in corso e partecipano ai lavori del Consiglio Centrale in qualità di invitati.

I Presidenti regionali Piccola Industria che concludono il proprio mandato, fatta eccezione per coloro che rassegnano le dimissioni, qualora rappresentanti di Piccola Industria nel Consiglio Generale di Confindustria, possono - con l'approvazione del Consiglio Centrale di Piccola Industria - portare a termine l'incarico partecipando ai lavori del Consiglio Centrale in qualità di invitati.

NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione del Consiglio Centrale Piccola Industria e si applica alle cariche elettive in essere.

Il mandato del Consiglio Centrale Piccola Industria attualmente in carica passa da una durata biennale a una durata quadriennale con prima scadenza al 31 marzo 2025.

Il Presidente e i Vice Presidenti in carica alla data di approvazione del presente Regolamento dovranno essere confermati dal Consiglio Centrale nei rispettivi incarichi, oggetto delle modifiche temporali di durata, a scrutinio segreto a maggioranza semplice, e comunque fino a novembre 2025. Per la determinazione della maggioranza non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle. Così come definito nel Regolamento unico per il Sistema.

I Comitati Territoriali o Regionali con regolamenti non coerenti con quello nazionale potranno procedere alla relativa modifica entro il 31 dicembre 2023 anche al fine di consentire a ogni territorio la migliore valutazione per la definizione della soglia dimensionale di identificazione del perimetro di appartenenza alla Piccola Industria, in coerenza con la previsione di cui all'Art.4 commi 2 e 3.

La rideterminazione delle rappresentanze regionali sulla base di quanto indicato all'Art.4 commi 2, 3 e 4 avverrà entro il 31 dicembre 2024.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme dello Statuto confederale e del Regolamento unico per il Sistema con le relative prassi applicative e interpretative.

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita al Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria (Art.16, Statuto Confindustria).